Sent.– Ord. n.46/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi	CIRILLO	Presidente relatore
Maria Luisa	ROMANO	Consigliere
Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio di conto iscritto al numero **9192** del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Potenza, e sui conti giudiziali nn. ***18013, 21831*** e ***22190***, relativi agli esercizi 2019, 2021 e 2022

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 8 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione interessata e data per letta la relazione del Magistrato incaricato con il consenso dell'Ufficio di Procura in persona del S.P.G. Dr.ssa Ilda Coluzzi, che ha rassegnato le proprie conclusioni concordando con il relatore;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

Considerato e ritenuto in

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n. 101/2025**, depositata in data 29 aprile

2025, iscritta al numero 9192 del registro di segreteria, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. (d'ora in avanti ADER) in qualità di concessionario della riscossione per la provincia di Potenza in alcuni esercizi, secondo lo schema seguente:

N. Conto	Oggetto conto	Esercizio	Deposito	Agente contabile
18013	Riscossione entrate provincia PZ	2019	05/06/2020	Agenzia delle Entrate- Riscossioni
21831	Riscossione entrate provincia PZ	2021	26/10/2022	Agenzia delle Entrate- Riscossioni
22190	Riscossione entrate provincia PZ	2022	11/07/2023	Agenzia delle Entrate- Riscossioni

Il Magistrato istruttore rimetteva la causa al Collegio, chiedendo preliminarmente di dichiarare la improcedibilità del giudizio sui conti predetti (depositati in varie date), ovvero, in subordine (ove i conti fossero stati ritenuti procedibili), l'adozione di ogni più opportuno provvedimento interlocutorio o definitivo ex art. 149 c.g.c.

In particolare, nella relazione si procedeva ad una descrizione generale dei conti, precisando:

a) che le somme oggetto dei conti della riscossione erano "versamenti diretti" dei contribuenti ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 (somme corrisposte spontaneamente all'Erario a titolo di imposte, tasse e contributi, o per versamento unificato tramite F24 o *ex sac* tramite F23);

b) che i conti erano strutturati in cinque sezioni (che dalla lettura degli atti risultano essere: dimostrazione del carico e scarico dei bollettari; riscossioni

da contribuenti titolari di conto fiscale e versamento unificato; riscossioni da contribuenti non titolari di conto fiscale; riscossioni da contribuenti per ex SAC; riepilogo generale di riscossioni, rimborsi e versamenti), e corredati da vari documenti (distinte riepilogative da riscossioni, rimborsi e versamenti; quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o ad altri enti; copie dei *decreti di tolleranza* adottati dall'Ente creditore e/o dal direttore regionale delle Entrate a norma dell'art. 62, comma 2, e dell'art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43);

c) che, in particolare, i *provvedimenti di tolleranza* emessi dall'Ente creditore (utili ai fini del discarico del concessionario) afferivano a varie fattispecie:

aa) decreti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento dei tributi a favore del contribuente, che operano anche a favore del concessionario, il quale è esonerato dall'obbligo della riscossione e quindi – se ha già versato all'Ente impositore quanto indebitamente riscosso dal contribuente – ha diritto a compensare quanto versato con il primo versamento utile nel decennio successivo, previo decreto dell'amministrazione finanziaria (articolo 62, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 43/1988);

bb) decreti di dilazione del versamento dei tributi a favore del concessionario, concessa quando per fatti non imputabili al concessionario è *"particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo"* e "*l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente*" (art.62 comma 4 D.P.R. n.43/1988);

cc) sgravio provvisorio ex articolo 86, comma 5, del D.P.R. n. 43/1988

(decreti pronunciati in attesa dell'esame definitivo della domanda di rimborso delle somme anticipate dal concessionario, il cui importo è imputato a diminuzione dei versamenti diretti).

Quindi, la relazione indicava vari profili di improcedibilità, evidenziando quanto segue.

a) Il conto n. ***18013***, pervenuto tramite pec, non era sottoscritto nemmeno digitalmente (diversamente dagli altri due); onde era da ritenersi nullo ai sensi dell'art. 44 comma 2 c.g.c. e quindi il giudizio di conto relativo doveva ritenersi improcedibile.

b) Al conto n. ***22190*** (sottoscritto dall'agente contabile) era stata allegata una parificazione priva di firma digitale (benché recasse la stampigliatura "firmato digitalmente"), per cui il giudizio doveva ritenersi improcedibile in forza del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 140 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174- Codice della giustizia contabile, disposizioni per le quali la costituzione in giudizio dell'agente contabile avviene con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica" (donde l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, in passato consentita dall'art. 28 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, peraltro abrogato dall'art.4 N.T.A. c.g.c.). A tale conclusione conducevano, ad avviso del magistrato istruttore, anche le disposizioni degli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3 del medesimo c.g.c.

c) Vi era il dubbio (per tutti e tre i conti, nn. ***18013, 21831*** e ***22190***), che le partite iscritte nei conti giudiziali in epigrafe potessero afferire a rapporti non ancora definiti nel loro importo, impedendo pertanto la disamina del conto e determinando l'improcedibilità del relativo giudizio, analogamente a quanto

è stato statuito in giurisprudenza (*cfr.* Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017) per i conti dei concessionari della riscossione, per i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni di discarico per inesigibilità dei carichi consegnati all'agente della riscossione (in quanto tale proroga consente all'agente contabile di procedere ancora alla riscossione delle imposte, che quindi non possono essere discaricate). Infatti, secondo tale giurisprudenza:

- il conto giudiziale non può essere esaminato fin tanto che le sue poste non siano esattamente quantificabili;
- in particolare, in pendenza del termine perentorio che spetta al concessionario per la presentazione della comunicazione di inesigibilità dei crediti fiscali iscritti a ruolo, necessaria ai fini del discarico amministrativo di tali crediti tributari, non riscossi per inesigibilità (termine fissato dall'art.19 d.lgs. 112/1999), non è possibile definire con certezza il carico, ovvero l'importo dei crediti non riscossi da imputare come debito al concessionario della riscossione;
- pertanto, attese le reiterate proroghe legali del termine perentorio suddetto (da ultimo, con l'art. 1, comma 253 della legge n.197/2022), il giudizio sui conti giudiziali del concessionario della riscossione presentati in pendenza di tale termine sono improcedibili.

Tuttavia, il Magistrato relatore ipotizzava che si potessero anche ritenere sussistenti i presupposti per procedere all'esame nel merito dei conti indicati, in quanto si trattava di riscossioni effettuate mediante *versamenti diretti* del contribuente e non mediante *ruoli*; di talché i conti giudiziali in epigrafe



rappresenterebbero partite chiuse, atteso che i residui presenti nella sezione del "CARICO" sono relativi alle riscossioni degli ultimi giorni dell'anno precedente l'esercizio di competenza del conto e quelli passivi presenti nella sezione "SCARICO" sono costituiti dai resti da versare nell'anno di riferimento.

2. Con **decreto presidenziale n.112 del 29.4.2025** veniva fissata l'odierna udienza di discussione e si disponeva la comunicazione del provvedimento alla Procura contabile, per le proprie conclusioni, e all'Amministrazione comunale, per la produzione di memorie e/o documentazione e per la notifica all'agente contabile interessato. Con separato decreto presidenziale si procedeva altresì alla **nomina del relatore al Collegio**, nella persona del Presidente medesimo.

3. La Agenzia delle Entrate provvedeva alla **notificazione della relazione e del decreto di fissazione d'udienza all'ADER**, in data 12.5.2025, depositata nel fascicolo informatico il 23.5.2025.

4. In data 19.6.2025 veniva depositata una **memoria di costituzione della ADER** (in data 17.6.2025), nella quale – dopo avere dato atto di tutta la relazione - si chiedeva il discarico dell'agente contabile, eccependo:

a) che i conti in esame (allegati 2, 4 e 6 alla memoria) erano stati regolarmente sottoscritti e trasmessi per la parificazione da Agenzia delle entrate-Riscossione, compreso il ***conto n. 18013*** (come da pec allegate alla memoria con i nn. 1-3-5);

b) che la firma digitale dell'agente contabile non risultava più visibile sulla copia trasmessa a questa Corte solo per un presumibile disguido di natura informatica in fase d'inserimento delle firme da parte delle competenti



Ragioneria Territoriale dello Stato e Agenzia delle Entrate.

5. In data 23.6.2025 venivano depositate le **conclusioni della Procura Regionale**, dove si chiedeva al Collegio di "dichiarare l' improcedibilità dei conti giudiziali numeri 18013, 21831 e 22190, afferenti alle gestioni contabili dell'agente contabile Agenzia delle entrate-Agente della riscossione per la provincia di Potenza, ovvero, in subordine, ove i conti siano ritenuti procedibili, adottare ogni più opportuno provvedimento interlocutorio o definitivo, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese".

6. Infine, in data 25.6.2026 veniva depositata **relazione dell'organo di controllo della Agenzia delle Entrate**, firmata il 28.6.2023, nella quale si evidenziava che la parificazione del conto giudiziale del 2022 (n. ***22190***) era stata regolarmente sottoscritta dalla RTS di Potenza in data 14.6.2023, allegando a tal fine la nota della RTS (firmata digitalmente il 12.6.2023) che recava a dizione "Si restituisce, debitamente munito del visto di controllo amministrativo contabile di questa Ragioneria Territoriale dello Stato, il Conto Giudiziale parificato indicato in oggetto affinché codesta Amministrazione proceda al suo definitivo deposito presso la Corte dei Conti".

7. Nella **udienza del 8 luglio 2025,** nessuno comparso per l'ADER e per l'Agenzia delle Entrate, e data per letta la relazione, la Procura ribadiva le conclusioni in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità. Quindi la causa passava in decisione.

8. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto le **questioni pregiudiziali di improcedibilità del giudizio** sollevate dal magistrato relatore afferiscono a profili diversi, che vanno separatamente esaminati.



In linea di principio, la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.);

b) di inesistenza fattuale o giuridica del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e/o per procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile, o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia: art. 626 R.D. n. 827/1924), o gli importi delle somme iscritte a ruolo da riscuotere e dei relativi discarichi (nei conti degli agenti della riscossione: art. 621 R.D. n.827/1924).

8.1. In particolare, la **parificazione del conto giudiziale** dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale dello Stato, d'ora in avanti abbreviato in RcgS) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 RcgS);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);



c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve "accertarne" la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020). In particolare, con la predetta deliberazione le Sezioni Riunite hanno stabilito:

a) che la *disciplina sostanziale* dei conti giudiziali continua ad essere quella del r.d. 1214/1934 e del regolamento di contabilità dello Stato, in particolare il citato art.618 e (per gli agenti della riscossione) gli artt. 622 e 623 RcgS, nonché dall'art. 16 d.lgs. 123/2011, che prevedono:

aa) la presentazione del conto dall'agente contabile all'amministrazione di riferimento;

bb) un "procedimento complesso" di parificazione per le amministrazioni statali che comprende:

- la "parificazione" in senso stretto (intesa come attestazione di concordanza dei conti, appositamente riveduti, con le scritture detenute dall'amministrazione) effettuata "da parte dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso" (art.618, art. 622 RcgS);
- il "visto di controllo" (regolarità amministrativo-contabile) effettuato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, che trasmette i conti parificati e vistati alla



Corte dei conti (art. 623 RcgS, art.16 d.lgs. 123/2011);

cc) incidentalmente, il parere precisa che la parificazione, per gli enti locali "viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo"),

b) che, viceversa, la *disciplina processuale* della presentazione del conto giudiziale è oggi disciplinata dal c.g.c., in forza del quale:

aa) la presentazione del conto alla Corte dei conti avviene a cura dell'amministrazione (e precisamente del RUP: art. 139 c.g.c.), non più a cura – direttamente – dell'agente contabile (come prevedeva l'art.611 r.d. 827/1923), né – per quanto riguarda gli agenti della riscossione – a cura della ragioneria dello Stato (come previsto dal previgente art. 623 RcgS);

bb) il conto va depositato già corredato di parifica (art.140 comma 1, art.145 comma 1 c.g.c.);

cc) infatti, il magistrato istruttore non può più chiedere all'amministrazione di provvedere *ex post* alla parifica del conto depositato (come prevedeva l'abrogato art.28 r.d.1038/1933), ma solo accertare se la parifica sia stata o meno resa (art.145 comma 3 c.g.c.);

dd) quindi, la costituzione in giudizio dell'agente non avviene più con il mero deposito del conto (art. 45 r.d. 1214/1934) ma solo con il deposito, effettuato con le forme telematiche previste dagli artt.138 e 140 comma 2 c.g.c. e corredato di parifica (art.140 commi 1 e 3, art. 145 c.g.c.).

8.2. Analogamente, la **sottoscrizione del conto giudiziale** funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dell'agente contabile, ovvero il maneggio di



denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

8.3. Infine, quanto all'asserita **indeterminatezza delle poste del conto,** va precisato quanto segue.

L'art. 621 r.d. n. 824/1923 prevede espressamente che nel conto dell'agente della riscossione vanno indicati il "carico" dell'agente della riscossione (tutti i tributi accertati e non riscossi negli esercizi precedenti – c.d. resti iniziali – più tutti i tributi accertati nell'esercizio in corso), il "discarico" (tutte le riscossioni effettuate nell'esercizio e tutte le riduzioni del carico concesse dall'amministrazione creditrice nell'esercizio); infine i "resti" (le somme rimaste da riscuotere al termine dell'esercizio, pari alla differenza tra carico e scarico) (cfr. comma 2, lett. a, b, c). In particolare – ai sensi degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 – il concessionario della riscossione può comunicare all'amministrazione creditrice l'inesigibilità di quote di tributi iscritte a ruolo e non riscosse per causa non imputabile al concessionario stesso, onde ottenere dall'amministrazione l'emissione dei c.d. "decreti di discarico per inesigibilità" di tali quote (che incidono sul discarico e quindi sui resti finali dell'esercizio - iniziali dell'esercizio successivo), entro *termini perentori*.

Poiché tali termini sono stati più volte prorogati *ex lege* (da ultimo, con l'art. 1, comma 253 della legge n.197/2022), consentendo al concessionario il

riavvio o la prosecuzione delle attività esecutive e la presentazione di comunicazioni di inesigibilità, la giurisprudenza sopra citata ha ritenuto che, fino a quando non siano spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità, il giudizio sui conti degli agenti della riscossione non sia procedibile per impossibilità di esaminare le singole partite del conto giudiziale, permanendo la possibilità per il concessionario di tentare la riscossione e chiedere il discarico dei tributi non riscossi (e non essendo quindi ancora definite le partite del conto giudiziale relative al carico residuo degli anni precedenti).

Tuttavia, va segnalato che l'art.19 d.lgs. n. 112/1999 fa riferimento al termine per il discarico di quote di tributi *iscritte a ruolo*; e le varie leggi di proroga di tale termine, successivamente intervenute (art.1 comma 684 L.190/2014, a sua volta modificato, inserendo ulteriori proroghe. dall'art. 6, comma 12-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, dall'art. 1, comma 10-quinquies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, dall'art. 3, comma 20, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, e dall'art. 1, comma 253 della legge n.197/2022), consentono al concessionario il riavvio o la prosecuzione delle attività esecutive e la presentazione di richieste di inesigibilità, in un termine che decorre dalla *data di consegna dei ruoli*. Ne consegue che in presenza di "versamenti diretti" – ovvero in presenza di tributi non iscritti a ruolo, bensì autoliquidati dal contribuente e da lui versati con modelli F24 o F23 (ex SAC) (cfr. il combinato disposto dell'art.66 D.P.R.43/1988 e dell'art.3 D.P.R. n. 602/1973) – tendenzialmente non si dovrebbero porre i problemi di improcedibilità suddetti (tipici delle quote di tributi "iscritte a ruolo", per le quali è necessario il discarico ai fini della esatta definizione dei crediti ancora da riscuotere).

9. Tanto premesso, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta quanto segue.

9.1. Preliminarmente, si ritiene opportuno esaminare la **questione di improcedibilità del conto della riscossione in pendenza dei termini per la presentazione della richiesta di discarico**, questione che è comune a tutti e tre i conti giudiziali in esame (n. ***18013,*** n. ***21831***, n. ***22190***) e che, nella prospettazione del magistrato istruttore, potrebbe anche essere superata, in quanto i conti in esame non hanno ad oggetto imposte iscritte a ruolo, onde per gli stessi non si porrebbe un problema di proroga dei termini per la presentazione della domanda di discarico (e dunque di improcedibilità del ricorso, in base alla giurisprudenza sopra citata).

Tale questione non è risolvibile allo stato degli atti, per i motivi seguenti.

9.1.1. Nella concreta fattispecie qui in esame, i conti giudiziali risultano dall'intestazione riferirsi a "versamenti diretti ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. 29/1/1988 n. 43", ovvero ai versamenti delle entrate di cui all'art. 3 d.P.R. n. 602/1973 (ad es. le "ritenute alla fonte" del sostituto di imposta, gli acconti IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ritenute alla fonte sui dividendi, ILOR etc.) ed ai versamenti dell'IVA; tutte imposte liquidate e contestualmente versate dai contribuenti (ex art.66 d.P.R. n. 43/1988), anziché liquidate dall'amministrazione tramite ruoli esecutivi (artt.63 segg. d.P.R. n. 43/1988).

9.1.2. I conti medesimi risultano così strutturati:

a) anzitutto, i conti riportano in tabelle separate, da un lato, il "carico", dall'altro, lo "scarico" e le "risultanze dell'esercizio";

b) in ogni tabella, ogni rigo si riferisce ad un preciso "codice tributo",



corrispondente ad un capitolo di entrata del bilancio dello Stato secondo la classificazione del MEF/RGS ed ad una specifica categoria di tributo ivi descritta (ad esempio, il codice 06/1023/03 si riferisce all'IRPEF, in specie alle "ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto"; il codice 08/1201/01 alla imposta di registro "riscossa in via ordinaria"); ogni rigo è poi diviso in colonne e sottocolonne che indicano i totali delle varie poste di carico e discarico;

c) in particolare, per ogni rigo (capitolo di bilancio), le colonne del "*carico dell'esercizio"* indicano tutte le somme per le quali vi è *obbligo di riscossione e versamento* del concessionario, ovvero:

- il debito residuo dell'anno precedente (pari alla somma del totale dei tributi rimasti da versare alla fine dell'anno precedente, e del totale dei "decreti di tolleranza" relativi ai tributi per i quali l'amministrazione finanziaria ha disposto la sospensione della riscossione);
- il debito formatosi nell'esercizio di competenza (gli "accertamenti e riscossioni dell'esercizio", ovvero i versamenti diretti effettuati dai privati e contestualmente riscossi dal concessionario);
- altre voci eventuali di debito formatesi nell'esercizio (in specie le somme dovute dal concessionario o per pagamenti insoluti e per relativi compensi di riscossione, o per acconto dei tributi da riscuotere l'anno successivo ex art. 9 L. n.140/1997);
- infine (nell'ultima colonna) il "totale carico" (dato dalla somma di tutte le predette voci di debito);

d) inoltre, per ogni rigo (capitolo di bilancio), le colonne dello "*scarico dell'esercizio"* indicano (oltre ad una colonna iniziale che riporta la somma



dovuta, individuata nella precedente tabella, denominandola "totale carico") le somme per le quali è escluso l'obbligo di versamento del concessionario, ovvero:

- le quote dei tributi riscossi *spettanti* al concessionario, a titolo di compensi per la riscossione (aggi);
- le somme *pagate* dal concessionario allo Stato, ovvero gli eventuali versamenti effettuati dal concessionario all'amministrazione a titolo di pagamenti insoluti (e relativi compensi) o a titolo di acconto sulle imposte dell'anno successivo (ex art. 9 L. n.140/1997), nonché i riversamenti in tesoreria delle entrate riscosse dai privati;

e) infine, come *risultanze dell'esercizio* (riportate nella stessa tabella dello "scarico") viene riportata la "differenza a debito" tra carico (somme dovute) e scarico, tuttavia con indicazione separata delle somme riscosse e non versate per inadempimento del concessionario e delle somme riscosse e non versate in forza dei decreti di tolleranza.

9.1.3. Tanto premesso, deve in primo luogo evidenziarsi che i "codici tributo" rinvenibili nella prima colonna delle varie voci di carico e scarico (riscossioni e versamenti) risultano riferiti non solo a tributi indubbiamente autoliquidati e direttamente versati dal contribuente (come quelli sopra citati) ma anche a voci di natura dubbia e che sembrerebbero da riferire invece ad imposte iscritte a ruolo. A solo titolo esemplificativo, il codice 11/3530/01 (entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia – "Versamento di somme varie *iscritte a ruolo*") è presente per importi di diverse decine di migliaia di euro nel conto 18013 (es. 2019) alle pagg. 258 e 262, nel conto 21831 (es. 2021) alle pagg. 229 e 233 e nel conto 22190 (es.2022) alle pagg.



224 e 228; e nei conti giudiziali in esame sono altresì presenti analoghi capitoli che sembrano riferirsi ad entrate "*iscritte a ruolo*", ad esempio i capitoli 27/3670/01 (entrate eventuali e diverse del Ministero del lavoro), 29/3680/01 (entrate eventuali e diverse del Ministero della Cultura), e molti altri (1216/02, 2319/01, etc.).

Per le somme indicate in corrispondenza di tali codici occorre quindi un accertamento istruttorio, a mezzo della documentazione già in atti o tramite richiesta di informative alla amministrazione e/o alla RGS, circa la natura delle somme ivi indicate, per accertare se trattisi effettivamente di "versamenti diretti" o di versamenti di somme iscritte a ruolo (per le quali potrebbe porsi il problema di procedibilità sollevato dal magistrato relatore), e nel secondo caso il motivo per cui tali somme siano contabilizzate nei conti qui in esame (anziché nei diversi conti giudiziali relativi alle somme iscritte a ruolo).

9.1.4. Inoltre, è indubbio che in linea teorica nei conti giudiziali in esame dovrebbero essere riportati come residui da versare "iniziali" solo le riscossioni degli ultimi giorni dell'anno precedente e come residui "finali" le poche somme riscosse a fine anno ma non ancora riversate, in quanto nei conti sono riportati "versamenti diretti" del contribuente, per i quali accertamento e riscossione coincidono, onde sono tendenzialmente da escludere ritardi del concessionario nella riscossione delle somme accertate, potendo al limite esservi solo limitati ritardi nel riversamento in Tesoreria di quanto pagato dal contribuente al concessionario.

Tuttavia, dall'esame dei conti emerge che nella formazione dei residui (la "differenza a debito" alla fine dell'esercizio in corso, che corrisponde alla "differenza a debito" all'inizio dell'esercizio successivo) contribuiscono non

solo gli omessi riversamenti in tesoreria delle somme riscosse dai contribuenti, ma soprattutto i "decreti di tolleranza" sopra citati, che si riferiscono ad ipotesi in cui l'amministrazione autorizza la sospensione della riscossione delle somme. A solo titolo esemplificativo, nel conto 22190 (es. 2022), in relazione al capitolo 11/3530/01 sopra citato, nelle colonne del "debito dell'esercizio precedente" (carico) si individuano € 32.501,50 a titolo di "vigenza decreti di tolleranza"; ed a fronte di riscossioni dai contribuenti per € 53.526,20 (carico), il concessionario ha riversato in tesoreria € 53.141,80 detraendo dalle somme riscosse il proprio aggio di € 384,40 (scarico), onde il debito del concessionario alla fine dell'esercizio resta sempre quello di € 32.501,50, sempre a titolo di "vigenza decreti di tolleranza". Pertanto, l'accertamento dell'esattezza del conto (in specie del computo del "debito" iniziale e finale) presuppone un'apposita istruttoria volta a verificare che le somme indicate nel conto a discarico del concessionario della riscossione trovino o meno giustificazione nei "decreti di tolleranza" (decreti, peraltro, indicati in apposito elenco e depositati in allegato solo nel conto dell'esercizio 2019).

9.1.5. Infine, dalle motivazioni dei "decreti di tolleranza" risulta che le somme portate a discarico del concessionario della riscossione trovano titolo nella restituzione ai contribuenti di tributi indebitamente iscritti a ruolo dall'amministrazione finanziaria. Infatti, se vi è un decreto di sgravio del contribuente per contributi riconosciuti indebiti, l'amministrazione finanziaria - se il contribuente non ha pagato - rettifica il ruolo esattoriale (art. 26 comma 4 d.lgs. 112/1999), oppure - se il contribuente ha già pagato - incarica il concessionario di restituire al contribuente l'importo del tributo e poi rimborsa il concessionario tramite compensazione con i versamenti in Tesoreria dei



tributi riscossi ancora da effettuarsi (artt. 26 comma 2-3 e 57-bis d.lgs. 112/1999): e dalle motivazioni dei "decreti di tolleranza" esibiti in atti emerge che con essi l'amministrazione finanziaria ha provveduto proprio alla restituzione (con interessi) delle somme di cui il concessionario ha chiesto il rimborso in quanto restituite ai privati in forza di sgravi. Ne consegue che l'accertamento della regolarità del conto presuppone anche una verifica sulle richieste di rimborso del concessionario.

9.1.6. In conclusione, allo stato degli atti la questione non può essere decisa senza il previo completamento degli accertamenti prefati.

9.2. Tanto premesso, passando alle **ulteriori questioni di improcedibilità**, occorre esaminare separatamente i vari conti giudiziali.

9.2.1. Quanto al ***conto giudiziale n. 18013*** (es. 2019), è incontestato tra le parti e comprovato in atti che il documento trasmesso a questa Sezione è privo di sottoscrizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se reca il visto di controllo ex art. 623 RcgS con la stampigliatura "firmato digitalmente" del Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato (il quale poi ha provveduto a trasmettere il documento in esame "ai sensi dell'art.623" RcgS, con Mod.11 CG da lui firmato digitalmente il 1.6.2020). Pertanto, in mancanza di un conto avente i requisiti minimi di forma-sostanza necessari per legge, il giudizio instaurato con il deposito di tale "conto" deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate, a prescindere dalla diversa questione di improcedibilità del conto per mancanza di esatta definizione dei residui (sopra esaminata).

Peraltro – considerando che in corso di causa (il 19.6.2025) l'ADER ha ridepositato il conto, comprovando come lo stesso fosse stato trasmesso

all'Ente regolarmente sottoscritto giusta PEC del 26.2.2020 (All.1 e 2 alla memoria dell'ADER), e che il conto può ritenersi vistato, attesa la nota di trasmissione dello stesso, da parte della competente Ragioneria dello Stato "ai sensi dell'art.623 RcgS" – ad avviso della Sezione può ritenersi procedibile il giudizio sul conto provvisto di sottoscrizione depositato *ex novo*, da iscrivere a ruolo unitamente al visto di controllo con un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del deposito del conto stesso; assegnando questo nuovo giudizio al medesimo magistrato già relatore del conto improcedibile per l'istruttoria di competenza, da effettuarsi unitamente agli altri conti qui in esame, relativi agli altri esercizi. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito del conto in esame.

9.2.2. Analogo discorso vale per il ***conto giudiziale n. 22190*** (es. 2022), risultando dagli atti che l'Amministrazione creditrice (Agenzia delle Entrate) ha depositato un conto regolarmente sottoscritto dal concessionario alla riscossione (ADER), ma non corredato di parificazione ritualmente sottoscritta. In particolare, il conto in esame reca in calce un visto di controllo ex art. 623 RcgS, ma prestampato e non sottoscritto dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato (nemmeno digitalmente o con una stampigliatura); ed anche la nota – con cui il conto "vistato" è stato trasmesso dalla Ragioneria (non alla Corte dei conti, ma) alla Agenzia delle Entrate – non risulta sottoscritta, nemmeno digitalmente, dal Direttore medesimo. Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, il giudizio instaurato con il deposito del conto predetto deve

essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate, a prescindere dalla diversa questione di improcedibilità del conto per mancanza di esatta definizione dei residui (sopra esaminata).

Peraltro – considerando che in corso di causa (il 25.6.2025) l'Agenzia delle Entrate ha ridepositato la nota (firmata digitalmente il 12.6.2023) con cui il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato ha reso alla Agenzia delle Entrate il conto "vistato" "ai fini del suo definitivo deposito presso la Corte dei Conti" – ad avviso della Sezione da questo momento in poi può ritenersi procedibile il giudizio sul conto in esame, da iscrivere a ruolo con un nuovo numero di registro, unitamente al visto di controllo sottoscritto e depositato *ex novo,* a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del deposito del visto di controllo nel presente giudizio; assegnando questo nuovo giudizio al medesimo magistrato già relatore del conto improcedibile per l'istruttoria di competenza, da effettuarsi unitamente agli altri conti qui in esame, relativi agli altri esercizi. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito del conto in esame.

9.2.3. Diverso è il discorso relativo al ***conto giudiziale n. 21831*** (es. 2021).

Anzitutto, in merito alle *questioni di improcedibilità per mancanza di sottoscrizione e/o di parifica,* il documento prodotto in atti risulta *firmato digitalmente* dall'ADER e reca altresì il *visto di controllo* del responsabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, firmato digitalmente; e vi è in allegato un separato *atto di parifica* della medesima Ragioneria. Pertanto, sotto questi profili il giudizio su tale conto risulta procedibile.

Tuttavia, resta da esaminare la predetta *questione di improcedibilità del conto della riscossione in pendenza dei termini per la presentazione della richiesta di discarico*, che non può essere decisa allo stato degli atti, rendendosi necessari gli approfondimenti istruttori sopra precisati sulle somme concretamente riportate nel conto in esame (in relazione ai codici tributo) e sui "decreti di tolleranza": accertamenti che per la loro complessità non possono essere che demandati al magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 149 comma 1 c.g.c..

All'esito degli accertamenti, si predisporrà nuova relazione da comunicare nelle forme di rito alle parti del giudizio ed al P.M.

9.3. Attesa la mancata definizione del giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle **spese**, demandando la statuizione sulle stesse alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, non definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9192:

- relativamente ai conti giudiziali ***18013*** e ***22190***, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto, e dispone che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, dei conti con le relative parificazioni, per l'esame congiunto degli stessi con il conto n. 21831;
- relativamente al conto giudiziale n.***21831***, dichiara la procedibilità del giudizio di conto nei sensi e limiti di cui in motivazione e rimette gli atti al magistrato istruttore per gli accertamenti di competenza;
- fissa per il deposito della relazione integrativa il 1.11.2025 e rinvia la trattazione del presente giudizio all'udienza del 16.12.2025.

Spese al definitivo.



Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2025.

Il Presidente Estensore

(Dott. Luigi Cirillo)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2025

Il Funzionario responsabile

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente